



REGIONE BASILICATA

CONTRATTO individuale DI LAVORO

Vista la Deliberazione n. 1417 del 03/11/2015 con la quale la Giunta regionale ha conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio "ENERGIA" presso il Dipartimento POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA al dott RAFFAELE BECCASIO;

Vista la dichiarazione resa ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/200, allegata al presente atto, nella quale il dirigente incaricato dichiara l'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39;

Vista, altresì, la dichiarazione nella quale il dirigente – ai sensi dell'art. 13 comma 3 DPR n. 62/13 comunica di non avere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che è chiamato a svolgere, e di non avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio;

Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" con certificati di firma validi e conformi a quanto disposto dall'art.1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

tra

la Regione Basilicata, C.F. 80002950766, in persona del Dirigente Generale del Dipartimento POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA, dott. MARCHESE GIANDOMENICO, nato a POTENZA il 01/12/1969, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, a tanto autorizzato con D.G.R. n. 1417 del 03/11/2015

e

il dott. RAFFAELE BECCASIO, nato a GENZANO DI LUCANIA il 25/10/1960 residente in POTENZA alla CORSO GARIBALDI n. 32

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1

Conferimento di incarico

La Regione Basilicata assume il dott. RAFFAELE BECCASIO a tempo pieno e determinato, con l'incarico e le funzioni di dirigente dell'Ufficio "ENERGIA".

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto nonché dalle norme legislative nazionali e regionali vigenti in materia e dalle norme contrattuali valevoli per il comparto Regioni – Autonomie locali, area della dirigenza.

Il dott. BECCASIO che accetta, si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione Basilicata, le funzioni di direzione affidategli impegnandosi, per tutta la durata dell'incarico, ad una condotta idonea ad evitare l'insorgere di un conflitto di interessi.

ART. 2

Sede di lavoro

La sede di lavoro è POTENZA.

ART. 3

Durata

L'incarico decorre dal **16 novembre 2015** per la durata di tre anni. Può essere rinnovato solo espressamente con apposito provvedimento.

Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto, superato il periodo di prova, cessa prima della scadenza per dimissioni, rinuncia volontaria all'incarico, o per revoca dello stesso in caso di:

- a. valutazione negativa;
- b. mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al successivo art. 5;
- c. giusta causa ex art. 2119 del codice civile;
- d. in caso di ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'ente e/o del Dipartimento dettata da esigenze connesse alla efficienza delle strutture organizzative;
- e. al raggiungimento dei limiti per il collocamento a riposo dell'incaricato;
- f. negli altri casi previsti dal CCNL applicabile e dalla legge.

È in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento degli atti e/o della procedura che ne costituisce il presupposto.

Le dimissioni da parte del lavoratore devono essere presentate con atto scritto con obbligo di preavviso nei termini fissati dal vigente contratto collettivo nazionale.

ART. 4

Periodo di prova

Il dirigente incaricato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata viene fissata in mesi sei.

Decorso la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza alcun obbligo di preavviso o di indennizzo.

Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto si sia risolto, il dirigente si intende confermato nell'incarico.

ART. 5

Funzioni ed obiettivi

Al dirigente incaricato sono attribuite le funzioni di direzione proprie dell'Ufficio "ENERGIA" presso il Dipartimento POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA così come definite nel relativo allegato alla DGR 689/15.

Il dirigente ha il dovere di perseguire gli obiettivi contenuti nelle direttive degli organi di direzione politica, secondo le indicazioni del Dirigente Generale del Dipartimento di appartenenza e con riferimento alle scansioni temporali dell'attività dell'Ente così come di volta in volta fissate dai predetti organi. Il dirigente partecipa alla definizione dei predetti obiettivi.

Il dirigente è tenuto a prestare la propria attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, astenendosi da condotte ed attività in conflitto di interessi con quella dedotta in contratto e/o che si pongono in contrasto con le norme di cui al codice di comportamento adottato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e di quello specifico per i dipendenti regionali, che dichiara di conoscere ed accettare e che si intende notificato con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Il dirigente è responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 per i procedimenti di competenza della struttura diretta, con effetto dalla data di assunzione dell'incarico.

ART. 6

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Con la sottoscrizione del presente contratto il dipendente dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/01, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza la previa espressa autorizzazione della Regione Basilicata.

ART. 7

Responsabilità disciplinare

L'inosservanza delle disposizioni sulle incompatibilità e di ogni altra contenuta nel contratto di lavoro, collettivo ed individuale, e nella legge, come pure la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei dirigenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

ART. 8

Trattamento economico

La retribuzione di posizione correlata all'incarico conferito è determinata in relazione alla graduazione attribuita alla struttura con la DGR 689/15 nella misura lorda fissata nella DD. n. 1368/2011.

La retribuzione di risultato è determinata all'esito delle operazioni di valutazione annuali secondo la metodologia applicata dall'ente, nel rispetto delle previsioni contenute nelle norme e nei CCNL per l'area dirigenziale vigenti.

Al dirigente saranno corrisposti gli incrementi retributivi previsti dai C.C.N.L. ed integrativi successivi a quelli attualmente vigenti.

Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art.24, comma 3, del D.Lgs.n.165 del 2001, ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente, secondo la disciplina del contratto collettivo e della DGR n. 2310/04.

In caso di missioni e trasferte è dovuto al dirigente il trattamento economico previsto dai vigenti contratti collettivi.

ART. 9

Orario di lavoro e assenze

Si applicano al dirigente le norme contenute nel vigente C.C.N.L. in materia di orario di lavoro, ferie, riposo settimanale, assenze retribuite e per malattia ed aspettativa.

ART. 10

Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza

Il dirigente viene iscritto per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Sia nel caso che il contratto venga a scadenza di diritto, sia nel caso di sua anticipata risoluzione ad iniziativa di una delle parti, al prestatore di lavoro compete un trattamento di fine rapporto calcolato e corrisposto ai sensi di legge.

ART. 11

Clausole finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, dei vigenti C.C.N.L. Area della Dirigenza, nazionali e decentrati, e delle leggi regolanti il rapporto di lavoro alle dipendente della Pubblica Amministrazione.

Il presente contratto, esente da bollo e da registrazione, è formato e stipulato in modalità elettronica, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici.

Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

IL DIRIGENTE

RAFFAELE BECCASIO (firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE GENERALE

GIANDOMENICO MARCHESE (firmato digitalmente)